


**ORIGINALE**

**Avv. FRANCESCO LEONE**  
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1  
TEL. 0422.263944 – 0422.910833  
Email: [studiolegaleleone@yahoo.it](mailto:studiolegaleleone@yahoo.it)  
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S  
PEC [francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it)

N. 941/15  
RG  


**TRIBUNALE DI TREVISO**

TRIBUNALE DI TREVISO

**SEZIONE LAVORO**

20 MAG. 2015

**RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA**

Depositato in cancelleria

**EX ART. 700 C.P.C.**

La docente **BANDIERA YLENIA** (C.F. ...)

128/1, con sede attuale di servizio in provincia di Treviso e la docente **PIZZOLON GIULIA** (C.F. PZZ GLI 83E56 L407),

3, con sede di servizio in provincia di Treviso, la docente **DI TULLIO MARA** (C.F. DTL MRA 69S50 B519Y) e

e la docente **DELLA PUPPA SABINA** (C.F. DLL SBN 72H60 L736M)

... tutte con sede attuale di servizio in provincia di Treviso, rappresentate e difese dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNE FNC 74H18 L 407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, autorizzando le comunicazioni e le notificazioni alla PEC [francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocattreviso.it) od al fax 0422.910833, giusta mandati in calce del presente atto,

**premesse**

1. Che la sig.ra BANDIERA ha conseguito il titolo Magistrale Socio-psico pedagogico prog. "BROCCA" nell'anno scolastico 2001/2002 presso

1

gb  
ml

TRIBUNALE DI TREVISO	
15 GIU. 2015	
C	Avv.

**Avv. FRANCESCO LEONE**

l'Istituto Magistrale Statale "DUCA DEGLI ABRUZZI" di Treviso con la votazione di 68/100 **(doc. 1)**;

2. Che, pertanto, la sig.ra BANDIERA è stata inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso dal 2007, con punti 6 nelle G.A.E. delle scuole elementari, con il profilo professionale di docente **(doc. 2)**;
3. che, in data 16.04.2007, la ricorrente BANDIERA chiedeva l'inserimento nelle graduatorie permanenti ed, in data 30.05.2011, chiedeva l'aggiornamento delle G.A.E. **(doc.ti 3 e 4)**;
4. che, dal 2007 ad oggi, la sig.ra BANDIERA ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente
  - a. dal 14.09.2009 al 30.06.2010 presso Scuola dell'Infanzia "Monumento ai Caduti" di Breda di Piave **(doc. 5)**;
  - b. dal 01.09.2010 al 30.06.2011 presso Scuola dell'Infanzia "Monumento ai Caduti" di Breda di Piave **(doc. 6)**;
  - c. dal 07.09.2011 fino al 30.06.2012 presso Scuola dell'Infanzia "San Giorgio" di Quinto di Treviso **(doc. 7)**;
  - d. dal 03.09.2012 al 12.05.2013 presso la Scuola Materna "San Giuseppe" di Quinto di Treviso **(doc. 8)**;
  - e. dal 04.09.2013 al 31.03.2014 presso la Parrocchia di S. Fosca Vergine e Martire di Vedelago (TV) **(doc. 9)**;
  - f. dal 01.09.2014 al 30.06.2015 presso Società Cooperativa Sociale "Il Filo" di Vedelago fraz. Casacorba (TV) **(doc. 10)**;
5. Che la sig.ra PIZZOLON ha conseguito presso l'Istituto "FABIO BESTA" di Treviso il titolo di "Tecnico della Gestione aziendale ad

indirizzo informatico" con la votazione di 65/100 (**doc.ti 11 e 12**) ed è tuttora iscritta presso Università degli Studi di Padova corso di laurea in scienze della formazione primaria (**doc. 13**);

6. Che la sig.ra PIZZOLON è stata inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso dal 2007, con punti 6 nelle G.A.E. delle scuole elementari, con il profilo professionale di docente (**doc. 14**);
7. che la sig.ra PIZZOLON risulta iscritta all'università dal A.A. 2002/2003 ad oggi ed ha sostenuto gli esami come da libretto universitario (doc. 13);
8. che, in data 24.04.2009 ed in data 30.05.2011, la ricorrente PIZZOLON chiedeva l'aggiornamento/permanenza (**doc.ti 15 - 16**);
9. che la sig.ra BANDIERA e la sig.ra PIZZOLON erano inserite nelle GAE della Provincia di Treviso Scuola Primaria dell'A.S. 2011 (**doc. 17**);
10. Che la sig.ra DI TULLIO è diplomata in educazione musicale per la scuola secondaria di primo grado (**doc. 18**);
11. che, ad oggi, la sig.ra DI TULLIO ha prestato i seguenti servizi, in qualità di docente:
  - a. Dal 05.10.2004 al 11.10.2004 presso l'Istituto Comprensivo Statale di Pederobba (TV) (**doc. 19**);
  - b. Dal 08.10.2014 al 23.12.2014 presso l'Istituto Comprensivo di Caerano San Marco (TV) (**doc. 20**);
12. che, in data 23.06.2014, la sig.ra DI TULLIO chiedeva il reinserimento nella GAE per gli 2014-2017 per le classi di concorso A032 e AJ77 (doc. 18);

13. Che la sig.ra DI TULLIO è stata inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso dal 2003, con punti 39 nelle G.A.E. delle scuole secondarie di primo grado nella classe A032, con il profilo professionale di docente (**doc. 21**);
14. che dal 2008 ad oggi la ricorrente DI TULLIO non è inserita nelle graduatorie ad esaurimento, ma ha chiesto l'inserimento per il 2014/2017 (doc. 18);
15. Che la sig.ra DELLA PUPPA ha il diploma di maturità magistrale conseguito il 28.07.1993 ed ha conseguito l'abilitazione in data 30.08.2002 (**doc.ti 22 e 23**);
16. Che la sig.ra DELLA PUPPA è stata inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso dal 2002, con punti 122,00 nelle G.A.E. delle scuole dell'infanzia, con il profilo professionale di docente (**doc. 24**);
17. Che la sig.ra DELLA PUPPA è stata inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso nel 2010/2011, con punti 122,00 nelle G.A.E. delle scuole dell'infanzia, con il profilo professionale di docente (**doc. 25**);
18. Che la sig.ra DELLA PUPPA ha prestato i seguenti servizi:
  - a. Dal 01.09.2008 al 31.08.2009 assunta a tempo determinato presso Scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria di Carbonera (TV) (**doc. 26**);
  - b. Dal 01.09.2009 assunta a tempo indeterminato presso Scuola dell'infanzia parrocchiale paritaria di Carbonera (TV) (**doc. 27**);

19. che, dal 2012 in poi, le ricorrenti PIZZOLON, BANDIERA e DELLA PUPPA non sono inserite nelle graduatorie ad esaurimento;
20. che, con racc. a.r., le ricorrenti hanno diffidato il MIUR ed hanno richiesto l'inserimento nelle G.A.E. della Provincia di Treviso per le rispettive classi di concorso (**doc.ti da 28 a 31**);
21. che le ricorrenti hanno interesse ad ottenere l'inserimento nelle G.A.E., al fine di ottenere sia contratti a tempo determinato (attribuzione di supplenze fino al 31 agosto od al 30 giugno) che contratti a tempo indeterminato (*alias* immissione in ruolo) nella pubblica amministrazione;
22. che, poiché le reiterate richieste di inserimento sono rimaste inevase, le deducenti sono costrette a ricorrere alla giustizia riparatrice del Tribunale adito.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, le ricorrenti BANDIERA YLENIA, PIZZOLON GIULIA, DI TULLIO MARA e DELLA PUPPA SABINA, nella propria veste come in atti, espongono le seguenti motivazioni a supporto del presente ricorso

#### **IN DIRITTO**

#### **SUL FUMUS BONIS IURIS**

Il sistema di reclutamento dei docenti della scuola statale è un **sistema bipartito**, in cui vengono definiti due canali di accesso alle cattedre<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> "Il reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avviene per due canali (v. d.lgs. n. 297 del 1994, art. 399 come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1) e cioè attribuendo metà dei posti disponibili ai vincitori di appositi concorsi per titoli ed esami e, per la restante metà, attingendo alle graduatorie permanenti, relative ai

1. Il primo è quello del **concorso**, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.

2. Il secondo canale, invece, è quello dello **scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati**, qualificate dall'art. 401 D.lgs.

n. 297/1994 alla stregua di **graduatorie permanenti** e successivamente trasformati in **graduatorie ad esaurimento** dall'art.

1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L'art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che ***"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401"***.

*concorsi per soli titoli, di cui al citato D.lgs. n. 297 del 1994 art. 401, in cui hanno titolo ad essere inseriti docenti che abbiano già superato un precedente concorso per esami e titoli - senza risultarne vincitori, ma solo idonei e conseguendo in tal modo l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dello stesso D.lgs. n. 297 del 1994 art. 400 - e vantino un periodo di servizio di almeno 360 giorni: nel primo caso il docente ottiene l'abilitazione e, se collocato in graduatoria in posizione utile rispetto al contingente dei posti, ottiene anche l'immissione nei ruoli con conseguente assunzione a tempo indeterminato, mentre, nel secondo caso, la procedura concorsuale si articola in due fasi della quali la prima è costituita dal conseguimento dell'abilitazione (o con una sessione riservata oppure con il concorso ordinario) e la successiva con l'inserimento nelle graduatorie permanenti"* (Cass. Civ. Sez. lav.03 ottobre 2006 n. 21298).

L'art. 401, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, statuisce che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono **trasformate in graduatorie permanenti**, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

Le graduatorie, di natura provinciale, sono a loro volta distinte in tre sottoelenchi, le cosiddette fasce<sup>2</sup>.

Le graduatorie permanenti, inizialmente, venivano aggiornate annualmente ed, in occasione della tornata annuale di aggiornamento, veniva concesso agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti di presentare domanda ai fini dell'inclusione, qualora non vi fossero già inclusi.

Quindi, ai fini dell'accesso ai concorsi per soli titoli (dette graduatorie permanenti), si accedeva previo conseguimento del titolo abilitante conquistato a seguito del superamento di una qualunque procedura concorsuale, ordinaria, riservata oppure al termine di uno specifico percorso di studi universitari od accademici<sup>3</sup>.

L'art. 1 co. 1 *bis* Legge n. 143/2004 – di conversione del D.L. 07.04.2004 n. 97 - prevede che *"Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro*

---

<sup>2</sup> D.M. n. 146/2000

<sup>3</sup> A differenza dei concorsi per titoli ed esami, cui si può accedere previo conseguimento del mero titolo di studio terminale necessario ai fini dell'accesso all'insegnamento (attualmente, la laurea magistrale od il titolo accademico di

*dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.*

*Tuttavia, la citata disposizione prevede che "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".*

La presenza nelle G.A.E. è, quindi, condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da presentarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie.

A partire dall'A.S. 2005/2006, **l'aggiornamento** delle graduatorie, inizialmente effettuato con cadenza annuale, viene effettuato **con cadenza biennale**, così come previsto dall'art. 1 co. 4 D.L. n. 97/2004.

Tale cadenza biennale è sopravvissuta alla trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con la differenza che, prima di detta trasformazione, l'inclusione veniva concessa a tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento, con l'istituzione del graduatorie ad esaurimento, invece, è stata inserita la preclusione ai nuovi accessi in via generale; tali accessi vengono consentiti solo in applicazione di norme speciali.

L'aggiornamento delle graduatorie, infatti, avviene previa emanazione di appositi provvedimenti emanati dal Ministero dell'istruzione, che recano anche le tabelle con i punteggi da assegnare agli aspiranti.

---

secondo livello per le scuole secondarie e la laurea in scienze della formazione per scuole primarie dell'infanzia).



Nella norma citata, quindi, l'omessa domanda è sanzionata con l'esclusione, ma essa non è assoluta, potendo gli interessati, nel termine fissato per i futuri aggiornamenti, dichiarare di volervi nuovamente figurare.

Ad oggi, **l'accesso alle graduatorie permanenti è precluso**, atteso che le medesime sono state trasformate in elenchi **ad esaurimento**<sup>4</sup>, vale a dire, in graduatorie alle quali è precluso l'accesso di nuovi aspiranti, salvo disposizioni speciali.

La trasformazione è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2007** ed avrebbe dovuto portare ad una graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della *"definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"* (art. 1 co. 605 Legge 27 dicembre 2006 n. 296).

L'intenzione del legislatore, dunque, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di un anno in anno, entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a

---

<sup>4</sup> La trasformazione in elenchi ad esaurimento è avvenuta per effetto dell'art. 1 co. 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Finanziaria 2007).

dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico attraverso un piano di assunzioni volta a ridurre sensibilmente il numero.

**Nulla prevede la detta legge circa l'esclusione o la cancellazione da dette graduatorie.**

Pertanto, non è detto, in linea di principio, che il docente – già inserito in graduatoria – debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già a suo tempo espresso.

Se, quindi, è giusto depurare le G.A.E. dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà non assunta direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o dell'inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati (Consiglio di Stato, Sez. VI 14 luglio 2014 n. 3616).

Le ricorrenti, infatti, appartengono alla categoria dei cosiddetti *precari*, per cui, per esse, il permanere nelle G.A.E. rappresenta residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo di lavoro, ottenendo supplenze o l'immissione in ruolo.

Pertanto, è alquanto improbabile ipotizzare una loro effettiva e vera volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime.

Si ripete che tale volontà implicita è stata ricavata **con inaccettabile automatismo ed aliunde** e risulta essere non consapevole.

Un fondamento normativo ad una simile cancellazione **non può ricavarsi dal comma 605 del medesimo art. 1 della legge 296/2006**, atteso che tale nuova disciplina, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie

provinciali permanenti - istituite con la legge n. 124/1999 - in graduatorie ad esaurimento, consentendo che in tali graduatorie possano iscriversi solo coloro che hanno un titolo abilitante.

Con detto provvedimento si è posto un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo per il futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, **esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime**, quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento.

**Nel caso di specie, non si tratta di nuovo inserimento ma di un reinserimento.**

**La fonte secondaria, quindi, non può introdurre una decadenza che non sia espressamente prevista dalla fonte primaria.**

L'esito voluto dalla P.A. è contraddittorio e non privo di prevaricazioni per le legittime aspettative delle ricorrenti, perché l'aver "chiuso" le graduatorie, nella prospettiva - speranza? - del loro esaurimento, non può giustificare la cancellazione definitiva per un'omissione inconsapevole perché non debitamente partecipata ed in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

In altre parole, la previsione del D.M. di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria), entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria di fallimento, violano la norma primaria che attribuisce il diritto alla reinserimento in graduatoria dipendente che vi sia stato, in passato, già inserito.

Non sussiste alcuna impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la

disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria ed è stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento.

Le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004 (**doc. 32**), avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, lo stesso D.M. n. 49/2009 contemplava (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso **assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione"**.

Anche il D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007/2009, dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, aveva stabilito che, a domanda dell'interessato, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia in graduatorie di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria (**doc. 33 - art. 1 comma 3**).

Trattasi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

La Giurisprudenza, su tale punto, ha sempre affermato che *"... La riconfigurazione delle graduatorie provinciali permanenti ad esaurimento non può essere piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - al punto di cogliere le conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"* (TAR LAZIO n. 10809/2008 e n. 10728/2009; Corte Costituzionale n. 41/2011).

Già in passato, il Tribunale Amministrativo aveva disposto l'annullamento del D.M. n. 42/2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della legge n. 143/2004 ed inoltre, posto in violazione del principio di legittimo affidamento di soggetti esclusi in graduatoria (TAR LAZIO Sez. III bis 27.05.2010 n. 27460).

Infine, *"In definitiva, è illegittimo l'art. 1, d.m. 8 aprile 2009, n. 42, per omessa previsione di garanzia partecipativa, nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della l. n. 143 del 2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"* (Consiglio Stato, Sez. VI 14.07.2014 n. 3658).

**Pertanto, non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà.**

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 1 bis d.l. 7 aprile 2004 n. 97, conv. con modificazioni nella l. 4 giugno 2004 n. 143, porta a ritenere illegittima la normativa regolamentare di cui all'art. 1 d.m. 8 aprile 2009 n. 42 , adottata in applicazione di detta disposizione primaria, che ricollega alla mancata presentazione della domanda- la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni ed alla luce della giurisprudenza formatasi in modo granitico sul punto, sia il D.M. 42/2009 (**doc. 34**) sia il D.M. 44/2011 (**doc. 35**) sono da considerarsi illegittimi nella parte in cui non consentono la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per coloro che non avevano prodotto domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria (Tribunale di Latina, 14.05.2013 - **doc. 36**).

Tale facoltà, invece, risulta prevista già dalla legge n. 296/2006.

I citati decreti ministeriali, compreso il D.M. 53/12 (**doc. 37**), quindi, del tutto immotivatamente, non hanno previsto che coloro i quali erano stati cancellati dalla graduatoria, non avendo prodotto la domanda di permanenza in occasione del precedente aggiornamento, potessero essere reinseriti nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza.

Infine, anche secondo il Tribunale di Treviso, nonostante l'intervento della nuova normativa che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, *"la permanenza della graduatoria rimane invece disciplinate dalla legge previgente senza che la nuova apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda"* (doc. 38).

Occorre, infine, notare che la P.A., con riferimento ai docenti già inseriti in GAE e per i quali è stata disposta la cancellazione a seguito della mancata presentazione della "conferma", non ha mai notiziato l'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo volto alla cancellazione.

Il MIUR ha semplicemente posto il docente di fronte al fatto compiuto, con palese violazione della legge n. 241/1990.

L'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento, fatti salvi i procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione e per i procedimenti tributari non può essere ridotto ad un adempimento burocratico, perché da esso dipendono una serie di situazioni giuridiche, come il diritto dei privati di intervenire nel procedimento, quello di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, quello di essere preavvertiti dell'eventuale provvedimento negativo, la possibilità della stipulazione di accordi procedurali e sostitutivi.

L'avvio del procedimento è una garanzia del cittadino, il quale non deve restare all'oscuro di quanto avviene nel corso dell'istruttoria del provvedimento che sarà adottato in suo confronto, senza la sua partecipazione al procedimento (Tar Piemonte sentenza n. 1088/2011 del 13/10/2011).

Nel caso di specie, le ricorrenti non sono mai state informate dell'avvio del procedimento volto all'esclusione dalle rispettive GAE, ma si sono trovate escluse.

Il loro diritto è stato, altresì, leso, in quanto non hanno potuto presentare memorie o, in generale, difendere la loro posizione in via preventiva.

**Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990, i DD.MM. 42/09, 44/11 e 235/2014 (doc.ti 34, 35 e 39) sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima (vedasi Consiglio Stato, Sez. VI 14.07.2014 n. 3658).**

**Pertanto i detti DD.MM. dovranno essere disapplicati e confermato il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle GAE dal 2014/2017 o dalla diversa data ritenuta di diritto o di giustizia.**

Nel caso di specie, le ricorrenti, a causa del mancato inserimento nelle G.A.E., a partire dal 2011, non hanno potuto essere inserite nella graduatorie vigenti per l'A.S. 2011/2014 per ottenere un posto a tempo determinato o per l'eventuale immissione in ruolo.

Il comportamento della P.A. resistente risulta anche in contrasto con quanto previsto dagli artt. 3 e 97 Cost.



Infatti, è chiaro che l'esclusione delle ricorrenti dalle graduatorie *de quibus* – sulla base delle motivazioni esposte – determina un'evidente disparità di trattamento dei docenti esclusi – come le ricorrenti – rispetto a quelli che hanno ottenuto l'inserimento nelle stesse graduatorie.

In base all'art. 1 co. 1 D.M. 14.06.2012 n. 53 (doc. 37), *"Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria"*.

Quindi, i destinatari della detta normativa potevano ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sebbene prima non fossero mai stati inclusi, non avendone titolo.

I citati DD.MM., anche l'ultimo D.M. 235/2014, inoltre, risultano in contrasto con l'art. 97 Cost., trattandosi di fonti di diritto di rango secondario, emanati in palese contrasto con una norma di rango primario, per giunta in vigore da ben 27 anni.

Conseguentemente, le ricorrenti – per effetto del mancato reinserimento nelle graduatorie *de quibus* – non hanno potuto essere tratte dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per gli AA.SS. 2011/2014 e, ad oggi,

risultano escluse anche per il triennio 2014/2017, per ottenere un posto a tempo determinato o, eventualmente, l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione.

Per quanto attiene alla sig.ra DI TULLIO, la stessa non solo ha diritto ad essere inserita nelle GAE per quanto sopra esposto, ma anche perché ha presentato una domanda di inserimento nelle GAE.

**Il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce dei Tribunali di Treviso (doc. 38), Latina (doc. 36), Firenze (doc. n 40) e Roma, i quali, all'unisono, hanno statuito a favore dell'immediato reinserimento del personale docente cancellato dalle G.A.E., come previsto dalla legge.**

Le ricorrenti hanno il diritto ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento, con la disapplicazione del D.M. 44/2011, del D.M. 53/2012 e del D.M. 235/2014, che non prevedono la possibilità di reinserimento nella G.A.E. del personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non aveva prodotto la domanda di permanenza ed era, quindi, stato cancellato nel periodo di vigenza delle precedenti graduatorie, diritto che dovrà essere tutelato anche in via cautelare ex art. 700 c.p.c.

**SUL PERICULUM IN MORA**

Risulta invero sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè il *periculum in mora*.

Infatti, le ricorrenti fanno parte del personale cosiddetto precario; per esse il raffigurare e quindi il permanere nelle graduatorie in questione

costituisce residua, anzi estrema possibilità di accedere al mondo del lavoro.

L'assenza dalle dette graduatorie, quindi, preclude alle ricorrenti (ed in genere, al personale docente - ed anche A.T.A.) la possibilità sia di accedere ad un posto fisso presso la P.A. sia di essere chiamato per supplenze sempre presso la P.A.

È bene ricordare che il Governo sta pensando di passare in ruolo il personale precario della scuola.

Gli elenchi, da cui si riceveranno i fortunati che avranno il ruolo, sono le G.A.E.

Occorre, anche, tenere presente che l'esclusione ha comportato e comporta un mancato aggiornamento del punteggio per i servizi prestati.

Evidente, quindi, il danno che una simile esclusione comporta: la ricorrente ha potuto ambire solo a supplenze esterne al pubblico impiego.

La ricorrente, pertanto, corre il rischio di non poter ottenere l'inserimento nelle graduatorie *de quibus*, con gravi ed irreparabili ripercussioni economiche.

**I tempi stretti rendono inconciliabile la procedura ordinaria con la tutela del diritto della ricorrente.**

Infatti, agire con ricorso ordinario per ottenere il reinserimento in graduatorie ad esaurimento presuppone tempi che non sono compatibili con la prossima apertura delle graduatorie stesse.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi espressi in precedenza e previo

Avv. FRANCESCO LEONE

accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. competente di emanare gli atti necessari al reinserimento come sopra individuato nonché all'aggiornamento del punteggio della ricorrente in base ai servizi prestati *medio tempore* (vale a dire dall'esclusione dalle G.AE. fino alla futura reimmissione) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dalla ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle G.A.E.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, le ricorrenti BANDIERA YLENIA, PIZZOLON GIULIA, DI TULLIO MARA e DELLA PUPPA SABINA, come sopra rappresentate, difese e domiciliate, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e *subendi*,

**RICORRONO**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché

**IN VIA CAUTELARE**

Adottarsi, anche *inaudita altera parte*, tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti al riconoscimento ed al reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Treviso, ed in particolare:

Per le sigg.re BANDIERA YLENIA e PIZZOLON GIULIA nella GAE delle scuole elementari, sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e

aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione;

- Per la sig.ra DI TULLIO MARA nella classe di concorso A032 e AJ77, sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione;

- Per la sig.ra DELLA PUPPA SABINA nella GAE della scuola dell'infanzia sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione;

**NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE**

- Accertata *incidenter tantum* l'illegittimità dei D.M. 42/2009, 44/2011, 53/2012 e 235/2014, essendo in contrasto con il disposto di cui all'art. 1 co. 2 *bis* D.L. n. 97/2004 e con gli artt. 3, 4 e 97 Cost., per le motivazioni esposte, nonché con la legge 241/1990;

- Disapplicati i detti decreti, dichiararsi ed accertarsi il diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle Graduatorie ad esaurimento della Provincia di Treviso a partire dall'A.S. 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, sia per i contratti a tempo indeterminato che determinato;

- Disapplicare ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto o contenuto nei citati DD.MM., che abbia come effetto quello di non

consentire il reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Treviso, con il recupero di tutto il punteggio maturato negli anni di illegittima esclusione, delle ricorrenti che, in occasione degli aggiornamenti non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano state cancellate dalla graduatoria e, in particolar modo, nelle graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

- Accertare l'illegittimità e conseguentemente disapplicare le graduatorie ad esaurimento bandite per il triennio 2014/2017, così come formate nell'ambito della Provincia di Treviso senza contemplare le ricorrenti;
- Per l'effetto, condannare la P.A. resistente ad inserire immediatamente, con riferimento al triennio 2014/2017 od all'atto del successivo aggiornamento delle G.A.E. della Provincia di Treviso, le ricorrenti sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato, ciascuna in base al proprio profilo come indicato in atti, assegnando alle ricorrenti il punteggio aggiornato fino alla data dell'effettivo reinserimento per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti;
- Voglia, altresì, condannare la P.A. resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione.

**IN OGNI CASO**

Spese di lite completamente rimesse, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.

**IN ISTRUTTORIA**

## Avv. FRANCESCO LEONE

Si chiede prova per testi sui punti da 1 a 21, di cui in premessa da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che".

Si indicano a testi:

- Prof. Salvatore AUCI dello SNALS di Treviso.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti, con riserva di depositare gli originali a semplice richiesta:

1.	Diploma BANDIERA 2001/02	2.	Graduatoria permanente 14.07.07 BANDIERA
3.	Richiesta inserimento GAE BANDIERA 16.04.2007	4.	Aggiornamento GAE BANDIERA 30.05.2011
5.	Contratto BANDIERA 14.09.09	6.	Contratto BANDIERA 01.09.10
7.	Contratto BANDIERA 31.08.11	8.	Contratto BANDIERA 06.08.12
9.	Contratto BANDIERA 03.09.13	10.	Contratto BANDIERA 15.05.14
11.	Diploma PIZZOLON 2001/02	12.	Diploma PIZZOLON 2001/02
13.	Libretto università PIZZOLON	14.	Graduatoria permanente 14.07.07 PIZZOLON
15.	Aggiornamento PIZZOLON 24.04.2009	16.	Aggiornamento PIZZOLON 30.05.2011
17.	Graduatoria permanente 15.07.11 PIZZOLON E BANDIERA	18.	Inserimento GAE DI TULLIO
19.	Certificato servizio DI TULLIO 17.06.14	20.	Contratto DI TULLIO 09.10.14
21.	Graduatorie permanenti DI TULLIO	22.	Diploma DELLA PUPPA 1993
23.	Abilitazione DELLA PUPPA 30.08.02	24.	Graduatorie permanenti DELLA PUPPA 02.08.09
25.	Graduatorie permanenti DELLA PUPPA 04.09.10	26.	Contratto 01.09.08 DELLA PUPPA
27.	Trasformazione tempo indeterminato DELLA PUPPA	28.	Racc. a.r. diffida 23.12.14 BANDIERA
29.	Racc. a.r. diffida 23.12.14 PIZZOLON	30.	Racc. a.r. diffida 16.09.14 DI TULLIO
31.	Racc. a.r. 06.05.15 DELLA PUPPA	32.	D.D.G. 21.04.2004

Avv. FRANCESCO LEONE

33.	D.D.G. 16.03.2007	34.	D.M. 42/2009
35.	D.M. 44/2011	36.	Tribunale di Latina, 14.05.2013
37.	D.M. 53/2012	38.	Tribunale di Treviso 10.02.15
39.	D.M. 235/2014	40.	Tribunale Firenze, 17 maggio 2013
41.	Consiglio Stato 16.04.15 n. 1973	42.	AGIDAE
43.	CCNL SCUOLA	44.	


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, e successive modificazioni, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato ed è dovuto il contributo unificato di € 259,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 VI co. c.p.c., si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso l'Avv. Francesco Leone al numero di fax 0422.910833 o indirizzo pec e-mail: francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it.

Treviso, 7 maggio 2015

Con osservanza.

Avv. Francesco Leone



IL PROCEDIMENTO R.G. PLM/15  
E' ASSEGNATO PER TABELLAZIONE  
AL GIUDICE DOTT. GIORDAN  
TREVISO, 20 MAG. 2015

IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDICIALE  
Michela MARSALA  
24

M  
15  
pre  
L4  
inf  
pro  
dec  
pro  
opp  
d'usi  
acce  
nomi  
effetti  
ovver  
conse  
cui al  
Leone





2

# TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE LAVORO

GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

N. 941/15 R.G.

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede,

F I S S A

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza di discussione del 2/7/15

ad ore 8.45, assegnando al ricorrente termine fino al 10/6/15

per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Autorizza e invita, sin d'ora, le parti a inviare copia informatica (formato word, versione 2003 o antecedente) dei rispettivi scritti difensivi all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria: lavoro.tribunale.treviso@giustizia.it

Treviso, li 22/5/15

Il Giudice del Lavoro

Il cancelliere

IL CANCELLIERE  
BRUOL MARIA

Depositato in cancelleria il

25 MAG. 2015  
IL CANCELLIERE  
BRUOL MARIA

Fatto avviso telematico

Il C107 SWA 57  
25 MAG. 2015

N° copia conforme all'originale  
Treviso, 10 GIU. 2015  
IL CANCELLIERE

**Avv. FRANCESCO LEONE**  
CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1  
TEL. 0422.263944 – 0422.910833  
Email: [studiolegaleleone@yahoo.it](mailto:studiolegaleleone@yahoo.it)  
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S  
PEC [francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it)

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**SEZIONE LAVORO**

**ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. – R.G. 941/2015 Dott. Giordan – promosso da

**BANDIERA YLENIA, PIZZOLON GIULIA, DI TULLIO MARA e DELLA  
PUPPA SABINA** *con avv. Francesco Leone*

Contro

**M.I.U.R. – UFF. SCOL. REG. VENETO**

*Con Avvocatura dello Stato*

premesse

- A. Che le ricorrenti, in data 20.05.2015, hanno depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui si chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande in via cautelare: *“Adottarsi, anche inaudita altera parte, tutti i provvedimenti necessari ed utili diretti al riconoscimento ed al reinserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Treviso, ed in particolare: Per le sigg.re BANDIERA YLENIA e PIZZOLON GIULIA nella GAE delle scuole elementari, sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione; Per la sig.ra DI TULLIO MARA nella classe di concorso A032 e AJ77, sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione; Per la sig.ra DELLA PUPPA SABINA nella GAE della scuola dell'infanzia sia a tempo determinato che indeterminato, per le motivazioni espresse in atto, per il triennio dal 2014/2017, o, in subordine, dalla diversa data ritenuta provata o di giustizia, e aggiornando il punteggio maturato negli anni di esclusione fino all'effettiva reimmissione”;*



**Avv. FRANCESCO LEONE**

- B. Che il G.L. adito, con decreto del 26.05.2015, ha dato termine fino al 10.06.2015 per notifica del ricorso al MIUR, senza accennare ad eventuali controinteressati;
- C. che, ai fini identica all'instaurazione del contraddittorio, il ricorso *de quo* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, ossia tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento delle ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le suddette classi, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio delle ricorrenti;
- D. Che controinteressati non sono, soltanto, i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato e indeterminato negli anni 2014/2017 della Provincia di Treviso, relativamente alla scuola dell'infanzia ed alla scuola primaria (per Bandiera, Della Puppa e Pizzolon), classe di concorso A032 e AJ77 (per Di Tullio), nella quale le ricorrenti hanno chiesto il reinserimento;
- E. che controinteressati sono, anche, tutti i docenti che successivamente, all'atto del ragionamento delle graduatorie, formulano o formuleranno domande di trasferimento delle graduatorie esaurimento del personale docente ed educativo della Provincia di Treviso, con riferimento alle GAE *de quibus*,

**RILEVATO**

- F. Che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione delle elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie negli anni successivi, potrebbe trasferirsi della Provincia di Treviso, con riferimento alla scuola dell'infanzia la scuola materna

**CONSIDERATO**

- G. Che la tradizionale gratifica per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sul sito ufficiale un semplice sul ricorso;



**Avv. FRANCESCO LEONE**

- H. Che l'efficace tale forma di notificazione sarà più volte messi in dubbio e significative sono, riguardo, le affermazioni contenute nella decisione del Consiglio di Stato IV Sez. 19 febbraio 1990 n. 106, secondo le quali "*... non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del foglio degli annunci legali della Provincia della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato*" ;
- I. Che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per le ricorrenti;
- J. che il giudice adito, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- K. Che il TAR Lazio più volte disposto, con le forme di notifica alternativa la tradizionale notificazioni per pubblici proclami prevista dall'articolo 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso al testo integrale sul sito Internet dell'amministrazione interessata al procedimento su questi controparte (cfr. TAR LAZIO 176/2009, 177/2009, 78/2009,179/2009);
- L. Che, anche i giudici di merito, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quelle in esame hanno autorizzato le forme alternative di notifica riconoscendo esplicitamente che "*l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari notifica, interesse gradatamente ridotto di più di interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustifica il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicata la parte ricorrente; applicando pertanto l'articolo 151 CPC autorizza la ricorrente la chiamata in causa individuati con ordinanza del 31 agosto 2011 mediante inserimento del ricorso dell'ordinanza stessa in apposita area tematica istituzionale del ministero convenuto dell'ufficio regionale per la Liguria*" (Tribunale di Genova sez. lav., R.G. 3578/2011 - provvedimento del 1 settembre 2011 pubblicato sul sito Internet del MIUR),

**RILEVATO ALTRESÌ**



## Avv. FRANCESCO LEONE

M. che tale forma di notifica condividesse utilizzata sistematicamente del giudice ordinario anche dal giudice amministrativo in tutte le ipotesi di vertenze collettive (come possibile desumer sito istituzionale del MIUR);

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, rilevato e considerato, le ricorrenti, come sopra rappresentate, difese e domiciliate

### CHIEDONO

Al Pillo Giudice adito Del Tribunale di Treviso Sezione Lavoro di Voler, valutata l'opportunità, autorizzare le notificazioni, ai sensi dell'articolo 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa tradizionale notifica per pubblici proclami in Gazzetta Ufficiale ed esattamente:

- a) Per quanto attiene ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, mediante la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet del MIUR, ad eseguirsi ad opera del MIUR medesimo;
- b) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copie del ricorso e pedissequo decreto l'avvocatura distrettuale dello Stato.

Con osservanza

Villorba (TV), 03 giugno 2015

Avv. Francesco Leone





**TRIBUNALE DI TREVISO**

**-controversie in materia di lavoro e previdenza -**

causa R.G. n. 941/2015

tra

YLENIA BANDIERA + 3

con l'avv. LEONE FRANCESCO

contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Letta l'istanza depositata telematicamente da parte ricorrente, ad integrazione del precedente decreto di fissazione udienza, si dispone la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sul sito internet del MIUR ex art. 151 c.p.c. a cura della stessa amministrazione convenuta.

Si comunichi.

Treviso, 09/06/2015

Il Giudice

Dott. Filippo Giordan

Copia analogica autentica di provvedimento informatico, sottoscritto digitalmente dal giudice e depositato in data 9/6/15, estratta dai sistemi informatici di cancelleria

Treviso li 10 OTT. 2015

*[Handwritten signature]*  
*[Circular stamp: TRIBUNALE DI TREVISO]*



**Studio Legale**  
**Avv. FRANCESCO LEONE**  
31020 CARITÀ DI VILLORBA (TV)  
VIA DELLA LIBERTÀ N. 1  
TEL. 0422.263944 – FAX 0422.910833  
Email: [francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it)  
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S

---

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

A richiesta dell'avv. Francesco Leone, procuratore e domiciliatario di BANDIERA YLENIA, PIZZOLON GIULIA, DI TULLIO MARA E DELLA PUPPA SABINA, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Treviso ho notificato copia conforme del sopraesteso ricorso datato 07.05.2015 R.G. 941/2015 Tribunale di Treviso Sezione Lavoro e pedissequo decreto di fissazione udienza del 22.05.15 nonché istanza ex art. 151 c.p.c. e pedissequa ordinanza del 09.06.2015 a:

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA** (C.F.:80185250588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco, n. 63, ivi mediante consegna fattane a

a mezzo del servizio postale come per legge in piega Racc. con avviso di ricevimento dall'Ufficio postale di Castelfranca

il 19 GIU. 2015

GIUSEPPE SOPPELISA  
Uff. Giudiziario B.3 - Tribunale di Treviso

- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO** (C.F.: 80015150271), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco, n. 63, ivi mediante consegna fattane a

